

Una determina dell'istituto fissa le nuove aliquote di oscillazione dei premi assicurativi

Sicurezza, ridotti gli sconti Inail

Taglio dell'8% nelle aziende tra 51 e 100 lavoratori

DI DANIELE CIRIOLI

Cala il bonus malus. Lo sconto, infatti, si ridurrà dalle misure tra il 7 e il 30%, oggi vigenti, a quelle tra il 5 e il 28%. A rimetterci saranno soprattutto le piccole e medie aziende, quelle con un numero di lavoratori-anni tra 51 e 100, alle quali lo sconto è ridotto di 8 punti percentuali. A fissare l'aggiornamento dello sconto dei premi assicurativi per le imprese che investono in sicurezza è la determina n. 286/2014 del presidente dell'Inail, con la proposta al ministero del lavoro per la modifica dell'art. 24 del dm 12 dicembre 2000. L'operazione ha lo scopo di tutela dell'equilibrio economico-finanziario dell'istituto assicuratore.

Il bonus malus. Fa la sua comparsa con la riforma Inail del 2000 (dlgs n. 38/2000), quale forma d'incentivo per le aziende più sicure, cioè dotate di misure di sicurezza che vanno oltre il minimo di legge. Tecnicamente si chiama «oscillazione» del premio assicurativo

Come cambia lo sconto				
La misura oggi e...		... quella prevista per il futuro		Differenza
Lavoratori-Anno	Riduzione	Lavoratori-Anno	Riduzione	
Fino a 10	30%	Fino a 10	28%	- 2%
Da 11 a 50	23%	Da 11 a 50	18%	- 5%
Da 51 a 100	18%			- 8%
Da 51 a 200	15%	Da 201 a 500	10%	- 5%
Da 101 a 200	12%			-2%
Oltre 500	7%	Oltre 200	5%	-2%

e rappresenta, in particolare, la terza oscillazione in quanto successiva a quelle per il primo biennio di attività e per andamento infortunistico. Come le prime due, anche l'oscillazione del bonus malus è in realtà uno sconto applicabile ai premi assicurativi, in presenza di determinate condizioni. La disciplina, dettata dall'art. 24 del dm 12 dicembre 2000 (regolamento sulle Tariffe dei premi), destina l'incentivo ai datori di lavoro con periodo di

attività successivo ai primi due anni. In origine la misura dello sconto era fissata al 5% per le imprese fino a 500 lavoratori e al 10% nelle altre. Successivamente con la determina n. 79/2010 l'Inail ha riscritto l'incentivo fissando le vigenti misure. Adesso con la determina n. 286/2014 chiede al ministero del lavoro di modificare ancora le regole dello sconto.

Le novità. La prima e più rilevante modifica è quella delle misure di sconto, al fine di

favorire le piccole realtà aziendali (si veda tabella per i nuovi valori). Dal nuovo testo dell'art. 24, inoltre, scompare l'elenco con i criteri di valutazione per il riconoscimento dell'incentivo, che resta soggetto a domanda da parte del datore di lavoro interessato. Le altre modifiche riguardano:

- la precisazione che il riconoscimento dell'incentivo è subordinato all'attuazione, da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di

presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti;

- la modifica della scadenza di presentazione dell'istanza che, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa alla sede competente dell'Inail entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta;

- la modifica del canale di trasmissione del provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell'istanza per il riconoscimento dell'incentivo, che sarà comunicato al datore di lavoro tramite pec e non più tramite raccomandata, entro 120 giorni dalla data della domanda.

Resta confermato che la riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda e che può essere applicata in sede di regolazione del premio assicurativo che è dovuto per lo stesso anno.

— © Riproduzione riservata —

Disponibile sul sito dell'Inps la nuova modulistica Gagi

Da domani le domande per il bonus assunzioni

DI CARLA DE LELLIS

Via alla presentazione delle domande all'Inps per il riconoscimento del bonus per l'assunzione di iscritti al programma garanzia giovani. Da stamattina è possibile accedere al modulo «Gagi» sul sito web dell'istituto ed è possibile presentare le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 3 al 9 ottobre. Attenzione. Per tali richieste, se presentate entro il 25 ottobre, la verifica di disponibilità dei fondi (condizione basilare di erogazione del bonus) avverrà in base all'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione; altrimenti, se presentate oltre il 25 ottobre, al pari delle richieste relative alle assunzioni fatte da oggi (10 ottobre), avverrà secondo il criterio generale costituito dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze. A spiegarlo è l'Inps, nel messaggio n. 7598 diffuso ieri a scioglimento della riserva della circolare n. 118/2014.

Il bonus assunzione. L'incentivo, previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani, ha ottenuto il via libera con la pubblicazione del decreto direttoriale 8 agosto 2014 che ha fissato le risorse disponibili a livello regionale (in tutto 188.755.344 euro). L'incentivo premia le assunzioni di disoccupati a tempo indeterminato o a termine (almeno 6 mesi), aventi un'età compresa tra i 16 e i 29 anni e iscritti alla Garanzia Giovani, effettuate tra il 3 ottobre e il 30 giugno 2017. Il premio consiste di un bonus d'importo variabile da 1.500 a 6.000 euro, recuperabile mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. Nella circolare n. 118/2014, con cui ha dettato le istruzioni al nuovo incentivo, l'Inps aveva rinviato a successivo messaggio l'ok alla presentazione delle

domande, in attesa di predisporre il software gestionale.

Via alle domande. L'ok è arrivato e da oggi, 10 ottobre, è accessibile il modulo telematico «Gagi» per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio che serve a chiedere la prenotazione del bonus spettante (il procedimento è lo stesso di quello già vigente per lo stesso bonus giovani ex dl n. 76/2013). Le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 3 al 9 ottobre (rispettivamente giorno di decorrenza dell'incentivo e giorno anteriore al rilascio del modulo Gagi) dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre. Per tali domande, la verifica delle disponibilità dei fondi avverrà in base all'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Per le domande relative alle assunzioni effettuate dal 10 ottobre, invece, la verifica dei fondi avverrà in base al criterio generale, cioè l'ordine cronologico di presentazione delle stesse domande.

L'Inps aggiunge che dopo il 25 ottobre sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre; in tal caso, tuttavia, la verifica dei fondi avverrà secondo il criterio generale (ordine cronologico di presentazione).

I tempi di elaborazione. L'Inps spiega, ancora, che le istanze presentate nelle prime settimane dall'avvio non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata. L'elaborazione riguarderà sia le istanze soggette al criterio speciale di priorità (ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione) sia quelle soggette al criterio generale (ordine cronologico di presentazione).

L'Inps smentisce il ministero del lavoro

Congedo a ore solo sulla carta

DI CLAUDIO DELLA MONICA

Congedo parentale a ore ancora ai box. La possibilità di usufruire dei permessi con frazionamento orario non è ancora entrato a regime nonostante sia da quasi due anni che la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), recependo la direttiva 2010/18/Ce dell'8 marzo 2010, ha previsto detta possibilità attribuendo alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le relative modalità di fruizione, nonché i criteri di calcolo della medesima base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

L'Inps infatti non solo non dispone ancora delle necessarie istruzioni e procedure operative affinché questo strumento a sostegno della genitorialità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro possa decollare; ma anzi, smentisce nei fatti il ministero del lavoro che, con risposta a interpello 22 luglio 2013, n. 25, ha precisato che stante l'assenza di un esplicito riferimento normativo al livello «nazionale» della contrattazione, non vi

sono motivi ostativi a una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi possano essere anche quelli di secondo livello (aziendale e territoriale).

La domanda di congedo parentale (mod. As/Fac cod. SR23) che deve essere inviata all'Inps con modalità telematiche da parte del richiedente non è stata ancora aggiornata per raccogliere la novità (consente infatti di selezionare il congedo a giorni ma non a ore), ma soprattutto non esistono istruzioni per i datori di lavoro circa i codici di recupero delle somme anticipate al dipendente ai fini della predisposizione del flusso «uniemens».

Inoltre, a fronte della domanda corredata dell'accordo aziendale di secondo livello, l'Inps adotta un provvedimento di rigetto rinviando al proprio messaggio n. 1635 del 28 gennaio 2013 secondo cui in attesa che la contrattazione collettiva (nazionale) definisca le modalità e i criteri richiesti dalla legge, non è possibile riconoscere eventuali richieste di fruizione del congedo parentale su base oraria. Peccato però che, successivamente, sia intervenuto l'interpello n. 25 che evidentemente non è stato considerato né tanto meno recepito.